

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-272 del 18/01/2018
Oggetto	Rif. SUAP 4904/2015. DPR n. 59/2013 Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) Ditta Società Agricola BOSCO VESCOVADO srl per insediamento di Colorno. Adozione AUA.
Proposta	n. PDET-AMB-2018-285 del 18/01/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno diciotto GENNAIO 2018 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

IL DIRIGENTE

VISTI:

- il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, "Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35";
- l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. e la successiva Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 le funzioni precedentemente esercitate dalla Provincia di Parma – Servizio Ambiente sono state assegnate all'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma operativa dal 1° gennaio 2016;
- la D.G.R. n. 1795 del 31/10/2016 con cui la Regione Emilia-Romagna, in applicazione della sopra richiamata L.R. 13/2015 e ferme restando le indicazioni dettate dal D.P.R. 13 marzo 2013 n.59, al suo Allegato L ha definito le modalità di svolgimento dei procedimenti di AUA;
- il DPR 160/2010;
- la L. n. 241/1990 e s.m.i.;
- il D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- la L.R. n. 3/99, e s.m.i.;
- la L.R. n. 5/06;
- la L.R. 4/2007;
- la L.R. 21/2012;
- la DGR 2236/2009 e s.m.i.;
- il "Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell'aria" approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n°29 del 28/03/2007;
- la Deliberazione Assembleare Progr. n.115 del 11/04/2017 "Approvazione del Piano Aria Integrato regionale";
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1053/2003;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 286/2005 e delle successive linee guida della Delibera di G.R. n. 1860/2006;
- il P.T.A. regionale approvato dall'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna con Deliberazione n. 40 del 21 dicembre 2005;
- le norme di attuazione del P.T.C.P. della Provincia di Parma, variante approvata con Delibera di Consiglio Provinciale n. 118 del 22 dicembre 2008 quale "Approfondimento in materia di Tutela delle Acque";
- la Delibera di Consiglio Provinciale n. 81/2013 del 18.12.2013 di indirizzo e approfondimento interpretativo degli artt. 6 e 17 delle norme tecniche di attuazione del P.T.C.P. - Variante in materia di Acque 2008 (scarichi dei reflui in area di ricarica diretta dei gruppi acquiferi C e A + B);
- il DPR 19/10/2011, n. 227;
- la Legge 26 ottobre 1995, n. 447;
- la Legge Regionale 9 maggio 2001, n. 15;
- la D.G.R. 673/2004;
- la classificazione acustica comunale;

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert_dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-931781 | www.arpae.it | posta cert_aopr@cert.arpa.emr.it

- il Regolamento regionale 3/2017 in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, del digestato e delle acque reflue;

VISTO:

- l'incarico dirigenziale di Responsabile Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma conferito con DDG 114/2017 a Paolo Maroli;
- la nomina a Responsabile del Procedimento conferita con DDG n. 118/2017 e con DET-2017-1041 del 15/12/2017 a Beatrice Anelli;

CONSIDERATO:

- la domanda trasmessa dal SUAP Comune di Colorno in data 03/06/2015 prot. n. 5115 (acquisita al protocollo Provinciale n. 39335 del 05/06/2015), presentata dalla Ditta Società Agricola Bosco Vescovado srl, con gestore e titolare il Sig. Agostino Covati, con sede legale in Colorno, loc. Sanguigna n. 142 e stabilimento ubicato in Colorno, loc. Sanguigna n. 142, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 in riferimento al seguente titolo:
 - **autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.**, per cui la Ditta ha dichiarato che nulla è cambiato rispetto a quanto autorizzato. La Ditta risulta autorizzata dal SUAP Unione Bassa Est Sportello "A" di Colorno Parmense con Provvedimento autorizzativo finale prot.n.5553 del 23/06/2014;
 - **comunicazione preventiva di cui all'art. 112 del Codice dell'ambiente per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste;**
 - **comunicazione o nulla osta in materia di impatto acustico (art. 8, commi 4 o 6, della L. 447/1995);**
- che in data 03/09/2015 prot. n. 58589, in data 30/09/2015 prot. n. 63186 e in data 10/12/2015 prot. n. 76829 è pervenuta, tramite SUAP, la documentazione a completamento dell'istanza richiesta dalla Provincia di Parma con nota prot. n. 44309 del 25/06/2015, con nota prot. n. 60379 del 15/09/2015 e con nota prot. n. 68351 del 27/10/2015;
- considerato che l'istanza risulta correttamente presentata;

VISTI:

- la richiesta di pareri e relazione tecnica avanzata da Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma con note prot. n. PGPR 2589 e prot. n. PGPR 2588 del 26/02/2016;

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert_dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-931781 | www.arpae.it | posta cert_aopr@cert.arpa.emr.it

- la relazione tecnica favorevole in merito agli aspetti di competenza espresso da Arpae Sezione Provinciale di Parma con nota prot. PGPR 4414 del 30/03/2016, *allegata alla presente per costituirne parte integrante*, in cui, in particolare, per la matrice emissioni in atmosfera, “...si conferma il parere espresso da ARPA in data 20/05/2014 avente protocollo Pg.Pr.14.5445...”;
- il parere espresso da Arpa in data 20/05/2014 protocollo Pg.Pr.14.5445, *allegato alla presente per costituirne parte integrante*;
- il parere favorevole, in merito agli aspetti di competenza, espresso dal Comune di Colorno con nota del 08/03/2016 prot. n. 2285, acquisita al prot. Arpae n. PGPR 4264 del 24/03/2016, *allegata alla presente per costituirne parte integrante*;
- la richiesta di pareri avanzata da Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma con nota prot. n. PGPR 4812 del 05/04/2016;
- il parere in merito agli aspetti di competenza espresso dal Comune di Torrile con nota del 03/05/2016, acquisito al prot. Arpae n. PGPR 7930 del 23/05/2016, *allegato alla presente per costituirne parte integrante*;
- il parere in merito agli aspetti di competenza espresso dal Consorzio Bonifica P.se con nota del 04/04/2016, acquisito, tramite SUAP, al prot. Arpae n. PGPR 8832 del 07/06/2016, *allegato alla presente per costituirne parte integrante*;
- la documentazione integrativa pervenuta da parte della Ditta in data 21/12/2016 prot. Arpae n. PGPR 21154 e in data 08/03/2017 prot. n. PGPR 4338, tramite note SUAP del 20/12/2016 e del 01/03/2017;
- la comunicazione dell'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Occidentale del 22/03/2017 prot. n. 2052 cat 06, acquisito al prot. Arpae n. PGPR 5861 del 28/03/2017;
- la nota di Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma del 07/04/2017 prot. n. PGPR 6901;
- la documentazione integrativa pervenuta da parte della Ditta in data 05/05/2017 prot. Arpae n. PGPR 8483 e in data 03/07/2017 prot. n. PGPR 12688 e in data 03/07/2017 prot. n. PGPR 12687, tramite note SUAP del 04/05/2017 e del 30/06/2017;
- il parere, in merito agli aspetti di competenza con cui si dichiara *valutazione di incidenza negativa non significativa*, espresso dall'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Occidentale con Determinazione n. 534 del 28/07/2017 (acquisita al prot. Arpae n. PGPR 15033 del 04/08/2017), successivamente integrata in data 09/11/2017 prot. n. 5639 con Determinazione n. 618 del 11/09/2017 (acquisita al prot. Arpae n. PGPR 21457 del 09/11/2017) *allegato alla presente per costituirne parte integrante*;
- la comunicazione del 08/11/2017 del competente Ufficio di Arpae – SAC di Parma che si occupa di valutazione di incidenza in cui si legge che “...L'attività in oggetto, spandimento di liquami zootecnici all'interno del SICZPS IT4020017, rientra nella fattispecie indicata ovvero pratica agro-zootecnica ricorrente che non comporti l'eliminazione di elementi tutelati, quindi non necessita di Valutazione di Incidenza...”;
- la documentazione integrativa pervenuta da parte della Ditta in data 31/08/2017 prot. Arpae n. PGPR 16570, tramite nota SUAP Unione Bassa Est P.se del 29/08/2017;

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert_dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-931781 | www.arpae.it | posta cert_aopr@cert.arpa.emr.it

- la documentazione integrativa pervenuta da parte della Ditta in data 05/01/2018 prot. Arpae n. PGPR 259 e inviata anche al SUAP Unione Bassa Est P.se;
- la relazione del competente Ufficio di Arpae – SAC di Parma che si occupa di utilizzazione agronomica;

CONSIDERATO infine

che la documentazione integrativa della Ditta, pervenuta in data 31/08/2017 e sopra richiamata è pervenuta tramite il SUAP Unione Bassa Est P.se;

RITENUTO

sulla base dell'istruttoria condotta e agli atti che non sussistono condizioni ostative all'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui all'oggetto;

CONSIDERATO

che il provvedimento conclusivo nel quale confluisce l'Autorizzazione Unica Ambientale, che adotta la Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma, quale autorità competente, è di competenza del SUAP e costituisce, ad ogni effetto titolo unico, e sostituisce tutti i titoli abilitativi settoriali in materia ambientale precedentemente in essere contemplati nell'istanza di AUA;

DETERMINA

DI ADOTTARE

per quanto di competenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 del DPR n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore della Ditta Società Agricola Bosco Vescovado srl, con gestore e titolare il Sig. Agostino Covati, con sede legale in Colorno, loc. Sanguigna n. 142 e stabilimento ubicato in Colorno, loc. Sanguigna n. 142, relativamente all'esercizio dell'attività di "allevamento bovini da latte" comprendente i seguenti titoli abilitativi, come da istanza A.U.A. pervenuta:

- **autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.;**
- **comunicazione preventiva di cui all'art. 112 del Codice dell'ambiente per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste;**
- **comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;**

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert_dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-931781 | www.arpae.it | posta cert_aopr@cert.arpa.emr.it

STABILISCE DI SUBORDINARE il presente atto:

per le emissioni in atmosfera, al rispetto di tutti i valori limite minimi di emissione stabiliti direttamente dalla normativa statale emanati ai sensi dell'art. 271 commi 1), 2), 3), 4), 5), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i., e previsti dal "Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell'Aria" approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n°29 del 28/03/2007 e dalla DGR 2236/2009 e s.m.i., nonché al rispetto rigoroso da parte del gestore per l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni riportate nel parere prot.n.2285 del 08/03/2016 espresso dal Comune di Colorno e nel parere espresso da Arpa in data 20/05/2014 protocollo Pg.Pr.14.5445, confermato da Arpa Sezione Provinciale di Parma con nota prot. PGPR 4414 del 30/03/2016, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto, **ricordando alla Ditta che, a fronte di quanto riportato nel Dm Ambiente 19 maggio 2016, n. 118 "Aggiornamento dei valori limite di emissione in atmosfera per le emissioni di carbonio organico totale degli impianti alimentati a biogas - Modifica del DIs 152/2006" e vista la conseguente Delibera di Giunta della Regione Emilia-Romagna N. 1648/2016 (di aggiornamento della DGR 1496/2011), per l'emissione E21 il valore limite di emissione da rispettare per l'inquinante "Composti organici Volatili (C-organico totale) escluso il metano" è pari a 100 mg/Nm³**;

per l'utilizzazione agronomica dei reflui aziendali, si comunica che l'Azienda ha presentato nuova comunicazione ex L.R. 4/2007 n° 20047 del 21/12/2017 nella quale sono stati censiti i depositi necessari per soddisfare i criteri normativi presso l'allevamento di Colorno, località Sanguigna n°142, e che sono stati individuati nelle platee coperte destinate a lettiera permanente e in una platea coperta destinata a deposito del palabile.

Dalla disamina di quanto sopra emerge:

- che i terreni sono più che sufficienti per distribuire gli effluenti trattati con il digestore anaerobico che sono per oltre il 90% non palabili;
- che gli spazi per lo stoccaggio temporaneo dei palabili in uscita dall'impianto sono adeguati;
- che gli stoccaggi presentano collaudi in corso di validità-

Si prende atto dei contenuti dell'ultima Comunicazione in corso di validità n° 20047 del 21/12/2017 inviata dalla Ditta ai sensi della L.R. 4/2007.

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert_dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-931781 | www.arpae.it | posta cert_aopr@cert.arpa.emr.it

L'azienda dovrà operare nel pieno rispetto delle norme vigenti, in particolare dovranno essere scrupolosamente osservati i disposti della L.R. Emilia-Romagna n° 4/2007 e del Regolamento Regionale Emilia-Romagna n° 3/2017 in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, del digestato e delle acque reflue, approvato con Decreto del Presidente della G.R. n° 209 del 15/12/2017 e pubblicato sul B.U.R. n° 336 del 15/12/2017.

Si ricorda che ogni cinque anni dall'ultima Comunicazione o per ogni modifica della situazione agronomica precedentemente comunicata dovrà essere inviata nuova Comunicazione di aggiornamento.

per l'impatto acustico, al rispetto rigoroso da parte del gestore per l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni riportate nel parere espresso dal Comune di Colorno in data 08/03/2016 prot. n. 2285 che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

- La non ottemperanza delle disposizioni del presente comporta le sanzioni previste per legge.
- Dalla data di emissione del provvedimento unico, nel quale confluirà questo atto, da rilasciarsi da parte del SUAP Unione Bassa Est P.se si riterranno decaduti i titoli abilitativi ambientali rilasciati e da questo atto ricompresi.
- Il presente atto si intende accordato, fatti salvi i diritti di terzi, e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di emissioni in atmosfera, utilizzazione agronomica e impatto acustico.
- Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.
- Il presente atto è endoprocedimentale e non ha effetto se non compreso nel provvedimento finale rilasciato dal SUAP Unione Bassa Est P.se. L'AUA esplica i suoi effetti, pertanto, dal rilascio del suddetto provvedimento finale e per 15 anni. L'eventuale richiesta di rinnovo dell'AUA dovrà essere presentata ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 5 del DPR n. 59/2013.
- Il presente atto è trasmesso al SUAP Unione Bassa Est P.se, che provvede al rilascio del provvedimento finale al Richiedente e alla trasmissione tempestiva in copia ad Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma, Comune di Colorno, Comune di Torrile, Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Occidentale e Consorzio Bonifica P.se.

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert_dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-931781 | www.arpae.it | posta cert_aopr@cert.arpa.emr.it

- Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma non si assume alcuna responsabilità a seguito di prescrizioni, indicazioni, condizioni non note formulate e rilasciate da altri Enti/Organi che potrebbero comportare interpretazioni e/o incoerenze con quanto rilasciato da Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma.
- Il presente atto è rilasciato esclusivamente al SUAP Unione Bassa Est P.se all'interno del procedimento per il rilascio dell'AUA.
- Il Responsabile del presente endo - procedimento amministrativo, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. 59/13, è Beatrice Anelli.

Istruttore direttivo tecnico: Francesco Piccio
Rif. Sinadoc: 7314/2016

IL DIRIGENTE

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma

Paolo Maroli

(documento firmato digitalmente)

Oggetto: D.P.R. n. 59/2013 – Domanda di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ditta Società Agricola Bosco Vescovado S.r.l., con impianti siti in Loc Sanguigna, 142, 43052, Colorno(PR)– Riferimenti S.U.A.P. :4904 del 27/05/2015 -

Dall'esamina:

- della documentazione pervenuta relativa alla richiesta di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale a favore della ditta in oggetto, si comunica quanto segue:

MATRICE RUMORE:

Preso atto della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. a firma del legale rappresentante della società in esame, sig. Covati Agostino, nato a Bobbio (PC), il 29/08/1927, residente a Piacenza, in via del Castello n. 65, attestante che l'oggetto della domanda di A.U.A. non prevede la realizzazione, modifica, potenziamento di opere, si evidenzia che il parere di Arpae non è dovuto.

MATRICE EMISSIONI IN ATMOSFERA:

Dall'esamina della documentazione pervenuta, considerato che la ditta risulta autorizzata ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. con Autorizzazione unica emessa dal Comune di Colorno con prot 5553 del 23/06/2014, e considerato il fatto che non sono intercorse variazioni legislative in merito si conferma il parere espresso da ARPA in data 20/05/2014 avente protocollo Pg.Pr.14.5445.

Tutto ciò premesso si esprime parere favorevole al rilascio della richiesta autorizzazione, condizionato al rispetto delle succitate prescrizioni.

A disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti, si porgono distinti saluti.

Sezione Provinciale di Parma
Servizio Territoriale
Tecnico incaricato
Matteo Dadà

Sezione Provinciale di Parma
Servizio Territoriale
Il Responsabile del Distretto
Sara Reverberi

Documento firmato digitalmente

*Tecnico istruttore e matrice Emissioni in Atmosfera: Matteo Dadà
Tecnico matrice Rumore: Michele Ventura*



COMUNE DI COLORNO

Provincia di Parma

UFFICIO TECNICO – AMBIENTE

Via Cavour n. 9

☎ 0521/313711 - ☎ 0521/313744

Cod. Fiscale e Part. IVA 00226180347



Prot. n.2285
Colorno, lì 08 marzo 2016

Spett.le
ARPAE SAC
Ple della Pace, 1
43121 PARMA

acopr@cert.arpa.emr.it

OGGETTO: OGGETTO: ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE AI SENSI DEL D.P.R. N.59/2013. RICHIEDENTE DITTA BOSCO VESCOVADO SRL. RIFERIMENTO SUAP PROT.4904 DEL 27/05/2015. PARERE DI COMPETENZA.

Con riferimento alla V/s comunicazione Sinadoc 7314/2016, pervenuta il 29/02/2016 prot.2012, di richiesta pareri in relazione all'istanza di A.U.A. presentata dalla Az. Agr. BOSCO VESCOVADO Srl per il proprio insediamento di Colorno fraz. Sanguigna n.142 per l'**attività di allevamento bovini da latte** e vista la documentazione pervenuta dal competente SUAP con prot.2177 del 04/03/2016, si esprimono le valutazioni di seguito elencate.

Emissioni acustiche

Premesso che finora non sono pervenute segnalazioni di disagi provocati dalle emissioni acustiche della ditta in oggetto, si prende atto della dichiarazione sostitutiva di atto notorio, allegata alla documentazione integrativa prodotta dalla ditta, in cui si dichiara che l'istanza di AUA presentata in occasione del rinnovo della comunicazione di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento non muta in alcun modo il sistema di gestione generale dell'attività produttiva e si fa riferimento alla documentazione relativa all'istanza di autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'atto finale del SUAP Bassa Est Parmense sportello "A" di Colorno prot.5553 del 23/06/2014. Per ulteriori valutazioni più specificamente tecniche ed eventuali prescrizioni da impartire alla ditta, ci si affida al qualificato parere dei tecnici di ARPAE.


Emissioni in atmosfera

Premesso che a questo ente non risultano segnalazioni di problematiche emissive ascrivibili all'attività esercitata presso l'insediamento sopra indicato, si prende della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà allegata all'istanza di AUA sottoscritta dal legale rappresentante in cui si dichiara che nulla è cambiato dall'allegata autorizzazione rilasciata dal SUAP Bassa Est Parmense sportello "A" di Colorno in data 23/06/2014 prot.5553 sulla base dei pareri favorevoli espressi dagli enti coinvolti nella procedura. Per ulteriori valutazioni più specificamente tecniche ed eventuali prescrizioni da impartire alla ditta, ci si affida al qualificato parere dei tecnici di ARPAE.

Il nostro Ufficio Ambiente (tel.0521.313734 e-mail: ambiente@comune.colorno.pr.it) è a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Cordiali saluti.

**Il Responsabile del III Settore
Aspetto ed Uso del Territorio
(arch. Maurizio Albertelli)**



Comune di Torrile - Provincia di Parma
Area Tecnica - Settore IV
Lavori Pubblici - Patrimonio e Pianificazione Territoriale
U.O.S. Pianificazione Territoriale

prot. n.
17930 del
23/5/16

Rif. C.g.&C.Z.
Rif. Prot. 4736
(documento protocollato)

Torrile, 03/05/2016

Spett.le Unione Bassa Est Parmense
Sportello Unico Attività Produttive
Sportello "A"
c/o Ufficio Tecnico - Ambiente
Via Cavour n. 9
43052 Colorno (PR)

08 08
4354

OGGETTO: Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del d.P.R. n. 59/2013 - Azienda Agricola Bosco Vescovado - Rif. SUAP prot. 4904 del 27/05/2015 - **parere di competenza.**

Richiamando la vostra nota prot. 3376 del 08/04/2016, acquisita al nostro protocollo in data 16/04/2016 con n. 4736 e trasmessaci in data 03/05/2016 dal Settore V SUE, SUAP e Ambiente, relativa a quanto riportato in oggetto, con la quale chiedete il nostro parere di competenza in merito, si comunica quanto segue:

L'intervento ricade in zona così individuata negli strumenti urbanistici vigenti (**PSC** approvato con delibera di C.C. n. 75 del 21/11/2013; **RUE** - per l'elaborato cartografico Tavola P5a - variante specifica 2012 approvata con delibera di C.C. n. 76 del 21/11/2013; **RUE** (per le Norme Tecniche) Variante Specifica IV_2015 approvata con delibera di C.C. n. 111 del 17/12/2015; **POC** - per la "Tavola dei Vincoli" - approvata con delibera di C.C. n. 25 del 17/04/2014 e confermata dalla variante specifica POC II_2015 approvata con delibera di C.C. n. 94 del 12/11/2015; **ZAC** variante 2013 approvata con delibera di C.C. n. 11 del 09/04/2014):

PSC 2:

- Territorio Rurale - Zone Agricole Normali - Art. 23;
- All'interno delle ZPS - Zone di Protezione Speciale - Art. 6;

RUE Tav. P5a:

- Territorio Rurale - Ambiti Agricoli Normali - Art. 27 bis;
- All'interno delle ZPS - Zone di protezione Speciale - Art. 29 bis;

POC Tavola dei Vincoli:

- All'interno delle ZPS - Zone di protezione Speciale - (Art. 6 PSC);

Zonizzazione Acustica Comunale - Tavola 4 - Settore Nord/Ovest:

- Classe III: Area di tipo misto.

Per quanto di competenza, sotto il profilo urbanistico e fatto salvo il parere degli altri Enti terzi coinvolti nel procedimento, non si rilevano condizioni ostative.

Il Responsabile del Settore IV
Geom. Corrado Zanelli
(documento firmato digitalmente)

prot. PGPR 8832
del 07/06/16

Pagina 1 di 1

Ufficio Protocollo - Comune di Colorno

Da: "Consorzio della Bonifica Parmense" <protocollo@pec.bonifica.pr.it>
A: <protocollo@postacert.comune.colorno.pr.it>
Data invio: lunedì 4 aprile 2016 10.20
Oggetto: Fwd: Istanza AUA Az. Ag. Bosco Vescovado

Spett.le Suap del Comune di Colorno "protocollo@postacert.comune.colorno.pr.it"

Oggetto Istanza AUA per la Azienda Agricola Bosco Vescovado prot. 2177 del 04/03/2016

Riceviamo la richiesta di parere nell'ambito individuato da Arpae "utilizzo agronomico degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione frantoi oleari e delle acque reflue" segnalando che tali ambiti non competono al Consorzio in quanto non coinvolgono direttamente corsi d'acqua Consorziali.

Distinti saluti

P.A. Arduini Luigi
Ufficio Concessioni/Autorizzazioni
Email larduini@bonifica.pr.it
Pec concessioni@pec.bonifica.pr.it
Tel 0521381315-3346865487

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA
Data: 2016-06-07 17:39:28.0, PGPR/2016/8832

08 3214 08
APR 2016

05/04/2016

prot PGPR 15033
del 06/08/17



**ENTE di GESTIONE per i PARCHI e la
BIODIVERSITA' EMILIA OCCIDENTALE**

Sede Legale c/o Unione Montana Appennino Parma Est
Piazza Ferrari 5 – 43013 Langhirano (PR)

AREA LAVORI PUBBLICI, PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, AUTORIZZAZIONI
AMBIENTALI E URBANISTICHE, MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO,
AGRICOLTURA E FORESTAZIONE


DETERMINAZIONE N. 534 DEL 28/07/2017

OGGETTO: RISERVA TORRILE TRECASALI. Pratica Suap Colorno (Rif.prot.4904 del 27/05/2015) -Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) Soc. Agr. Bosco Vescovado in Comune di Torrile. Parere sulla Valutazione di incidenza.

IL RESPONSABILE D'AREA DR.MICHELE ZANELLI

VISTI

- la L. 394/91 "Legge quadro sulle aree protette";
- la L.R. 6/2005 "Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle Aree naturali protette e dei siti della Rete Natura 2000" e s.m.i.;
- la L.R. n. 7/2004 "Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi regionali";
- la L.R. n. 24 del 23/12/2011 "Riorganizzazione del sistema regionale delle aree protette e dei siti della Rete Natura 2000 e istituzione del Parco regionale dello Stirone e del Piacenziano";
- la Deliberazione dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna n. 9 del 20.07.2010 con cui è stata istituita la Riserva di Torrile Trecasali;
- la delibera di G.R. n. 343/2010 "Direttiva relativa alle modalità specifiche e agli aspetti procedurali del rilascio del nulla-osta da parte degli enti di gestione delle aree protette (artt.40 e 49 della L.R. 6/2005)";
- la Delibera della Giunta Regionale dell'Emilia-Romagna n. 1191 del 30.07.2007 "Approvazione Direttiva contenente i criteri di indirizzo per l'individuazione, la conservazione, la gestione ed il monitoraggio dei SIC e delle ZPS nonché le Linee Guida per l'effettuazione della Valutazione d'Incidenza ai sensi dell'art.2 comma 2 della L.R. n. 7/04";
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1419 del 07.10.2013 "Misure generali di conservazione dei siti natura 2000. Recepimento DM n.184/07 'Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS)";
- La deliberazione di Comitato Esecutivo n.° 99/2013 "Approvazione delle Misure Specifiche di Conservazione e del Piano di Gestione del sito";
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 359 del 24.03.2014 "Approvazione delle osservazioni regionali alle Misure Specifiche di Conservazione e ai Piani di Gestione adottati dagli Enti Gestori dei Siti Natura 2000 ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge regionale 7/04";
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 667 del 18.05.2009 "Disciplinare tecnico per la manutenzione ordinaria dei corsi d'acqua naturali ed artificiali e delle opere di difesa della costa nei siti della Rete Natura 2000 (SIC e ZPS);
- le Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale, approvate con la deliberazione della Giunta Regionale n.182 in data 31.05.1995, ratificata dal Consiglio Regionale con proprio atto n. 2354 in data 01.03.1995.
- il "Regolamento relativo alle richieste di interventi edilizi, urbanistici nell'Ente di gestione per i parchi e per la biodiversità Emilia Occidentale determinazione contribuzione a carico degli utenti e modalità di presentazione" approvato con delibera di Comitato Esecutivo n.° 3 del 25/01/2013;
- Vista la determina n. 41 del 01/02/2017 di nomina delle posizioni organizzative 2017 del Direttore Generale dell'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Occidentale;
- l'art. 107 commi 1, 2, 3 e 108 comma 2 del TUEL;
- l'art. 4 del dlgs. 31 marzo 2001 n. 165;
- la documentazione tecnica inviata dallo Sportello Unico Attività Produttive di Colorno, trasmessa all'Ente di Gestione al prot. 2417 del 19/04/2016 successivamente integrata Prot. 6437 del 22.12.2016, relativa alla pratica SUAP rif. Prot. 4904/2015, A.U.A. della Soc. Agr. Bosco Vescovado Loc. Sanguigna 142, Colorno;
- il pagamento delle spese di istruttoria, prot. n. 2331/2017;
- la comunicazione id parziale diniego del Nulla Osta trasmessa al SUAP di Colorno e all'Azienda Agr. Bosco



Vescovado con nota prot. n. 2052 del 22/03/2017;

- le conseguenti modifiche e integrazioni apportate al progetto e trasmesse dall'azienda con prot. 3789 e 3808 del 3.07.2017;

PREMESSO

- che ai sensi della deliberazione di G.R. n. 1191 del 30/07/2007 "Approvazione direttiva contenente i criteri di indirizzo per l'individuazione, la conservazione, la gestione ed il monitoraggio dei SIC e delle ZPS, nonché le linee guida per l'effettuazione della valutazione di incidenza, ai sensi della L.R. n. 7/04 la Valutazione di Incidenza per interventi e progetti relativi ad aree poste all'interno del SIC/ZPS e parzialmente all'interno del perimetro della Riserva compete all'ente che approva il progetto, previa acquisizione del parere dell'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Occidentale;
- che l'art. 9 dell'atto istitutivo della Riserva prevede come strumento di controllo il "nulla osta" ai sensi dell'art. 49 della L.R. 6/2005;
- che, ai sensi dell'art. 49 della L.R. 6/2005 le opere oggetto della richiesta situate all'interno della Riserva sono sottoposte a Nulla-Osta;
- che dalla prima analisi istruttoria effettuata ai sensi della L.R. 7/2004 e della DGR 1191/2007, risultava che:
 - il Modulo A2, prot. 2417/2016, è relativo alla pre-valutazione di incidenza inerente il rinnovo comunicazione di utilizzazione agronomica effluenti zootecnici sui terreni dei comuni di Torrile, Sissa, San Secondo, Colorno, Fontanellato;
 - successivamente integrato con il Modulo A1, prot. 6437/2016, relativo alla pre-valutazione di incidenza inerente la richiesta di ridestinazione di bacini in terra per lo stoccaggio delle deiezioni zootecniche in Comune di Torrile individuati nelle tavole allegate;
 - l'area interessata dagli interventi (cartografia allegata prot. 6437/2016) è situata in parte all'interno della Riserva di Torrile Trecasali (istituita con deliberazione dell'Assemblea Legislativa RER n. 9 del 20.07.2010), e comunque inclusa all'interno del SIC/ZPS IT4020017 "Aree delle risorgive di Viarolo, bacini di Torrile, fascia golenale del Po", in particolare:
 - le aree indicate rispettivamente con n. 4 (interamente) e con n. 5 (parzialmente), interessate dall'attività di spandimento degli effluenti zootecniche, ricadono all'interno della Riserva e all'interno del SIC/ZPS IT4020017 in Comune di Torrile;
 - l'area interessata dai bacini in terra ricade all'interno del SIC/ZPS IT4020017, esterna alla Riserva in Comune di Torrile;
- che per i motivi esposti sopra la ridestinazione dei bacini in terra con funzione di aree di stoccaggio delle deiezioni zootecniche e lo spandimento liquami nell'area n. 4, l'esito della valutazione è incidenza negativa significativa sugli habitat:
 - 3270 – Fiumi con argini melmosi con vegetazione *Chenopodium rubri* e *Bidention*
 - 6430 – Bordure planiziali, montane e alpine di megaforie igrofile
 - Pa – Fragmiteti, tifeti e scirpeti di acqua dolce (*Phragmiton*)
 - 92A0 – Foreste a galleria *Salix alba* e *Populus alba*
- che l'Ente di Gestione ha espresso parziale diniego relativo al rilascio del Nulla Osta ai sensi della L.R. n. 6/2005, in merito all'attività di spandimento liquami nell'area n. 4, per la superficie interessata dall'habitat in quanto non compatibile con le finalità istitutive di cui agli artt. 2 e 6 dell'atto istitutivo della Riserva Torrile Trecasali;

- che in seguito alla suddetta istruttoria l'Ente di Gestione ha comunicato al SUAP di Colorno e all'Azienda Agr. Bosco Vescovado con nota prot. n. 2052 del 22/03/2017 il diniego parziale ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/90;

CONSIDERATO

- che l'Azienda agricola in seguito all'incontro del 4 maggio 2017 ha presentato:
 - o con nota prot. 3789 del 03/07/2017 un aggiornamento della comunicazione di utilizzazione agronomica degli effluenti, in cui sono stati eliminati gli appezzamenti interni alla Riserva di Torrile Trecasali;
 - o con nota prot. 3808 del 03/07/2017 lo studio di incidenza relativo all'utilizzo dei bacini in terra per deposito parziale delle deiezioni zootecniche derivanti dall'allevamento dell'azienda agricola in cui si limita l'uso alle sole vasche adiacenti alla strada;

RITENUTO

- per i motivi esposti sopra di esprimere ai sensi della DGR 1191/2007 parere di incidenza negativa non significativa relativa all'utilizzo delle sole vasche situate a lato della strada interpodereale e non interessate da Habitat di interesse comunitario;
- di precisare che
 - o l'attività dovrà attenersi alle disposizioni e prescrizioni della DGR 1419/2013 e suoi Allegati;
 - o l'attività dovrà attenersi alle disposizioni e prescrizioni delle Misure Specifiche di Conservazione approvate con DGR n. 359/2014;
- è vietato l'utilizzo, per le suddette attività, di ogni area identificata come habitat di interesse comunitario
- di invitare gli Enti preposti a verificare l'idoneità e la destinazione d'uso di tali vasche;
- di evidenziare per quanto di competenza, che le suddette vasche sono situate in Comune di Torrile;
- di provvedere in merito, per propria competenza;

DETERMINA

1. di esprimere, ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n. 1191/2007, valutazione di incidenza negativa non significativa per l'attività di deposito parziale, nelle sole vasche situate a lato della strada interpodereale e non interessate da Habitat di interesse comunitario del SIC/ZPS IT4020017 "Aree delle risorgive di Viarolo, Bacini di Torrile, Fascia golenale del Po", delle deiezioni zootecniche derivanti dall'allevamento della Soc. Agr. Bosco Vescovado Loc. Sanguigna 142, Colorno;
2. di riprendere quanto espresso nelle premesse;
3. di dare atto che la presente determina:
 - va inserita nel registro delle determinazioni;
 - va trasmessa al SUAP del Comune di Colorno;
 - va trasmessa all'Area Vigilanza e all'Area Conservazione dell'Ente;
 - va pubblicata per estratto ai sensi della L. 394/91 art. 13, per la durata di 7 giorni nell'albo del Comune di Torrile, e nell'albo dell'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Occidentale;

Il Responsabile d'Area
Dott. Michele Zanelli
documento firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005

Prot. PGR 21457 del 09/11/17

**ENTE di GESTIONE per i PARCHI e la
BIODIVERSITA' EMILIA OCCIDENTALE**

Sede Legale c/o Unione Montana Appennino Parma Est
Piazza Ferrari 5 - 43013 Langhirano (PR)

**PARCHI
DEL
DUCATO**

AREA LAVORI PUBBLICI, PIANIFICAZIONE TERRITORIALE,
AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI E URBANISTICHE

Collecchio, 9.11.2017

Prot. 5639

Spett.le

ARPAE – Struttura Autorizzazioni e
Concessioni Parma

Spett.le

SUAP - Unione Bassa Est Parmense

OGGETTO: Società Agricola Bosco Vescovado srl – Loc. Sanguigna Comune di Colorno. Rif. SUAP prot. 4904 del 27.05.2015. Integrazioni.

Vista la richiesta di parere in merito all'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale della Soc. Agr. Bosco Vescovado srl, trasmessa dal SUAP Unione Bassa Est Parmense e acquisita al protocollo dell'Ente Parchi n. 2417 del 19.04.2016.

Preso atto della dichiarazione sostitutiva di atto notorio allegata alla nota prot. 2417/2016, con cui il proponente dichiara che nulla è cambiato rispetto alla precedente AUA prot. 5553 del 23.06.2014 rilasciata dal Comune di Colorno.

Preso atto altresì di quanto dichiarato dal proponente nella sezione "1-2 Autorizzazioni" del modulo di istanza, anch'esso allegato al prot. 2417/2016, ovvero che si tratta del rinnovo della comunicazione di utilizzazione agronomica degli effluenti.

Considerata la nota prot. 3934 del 26.04.2016 con cui l'Ente Parchi ha richiesto tra le integrazioni anche la Valutazione di incidenza relativa all'AUA precedente,

che le integrazioni fornite con nota 6437 del 22.12.2016 comprendevano il modulo di pre valutazione inerente la ridestinazione dei bacini in terra e tavole relative allo spandimento di alcuni appezzamenti di terreno all'interno della Riserva e nel SIC/ZPS IT 4020017,

che anche il successivo studio di incidenza trasmesso con nota prot. 3808 del 3.07.2017, in seguito al diniego espresso dall'Ente Parchi con nota 2873/2017, è stato riferito all'utilizzo dei bacini in terra.

Facendo seguito alla vostra nota n. 2016/7314 acquisita al prot. n. 4531 del 30.08.2017, tenendo conto di quanto espresso sopra e sulla base della documentazione a disposizione si trasmette la det. 618 dell' 11.09.2017 inerente all'utilizzazione agronomica degli effluenti nel SIC/ZPS IT4020017, ad integrazione del parere sulla valutazione di incidenza espresso con det. 534/2017.

Restando a disposizione per ogni ulteriore chiarimento

Distinti saluti

F.to Il Responsabile d'Area

Dott. Michele Zanelli

**PARCHI
DEL
DUCATO**



**ENTE di GESTIONE per i PARCHI e la
BIODIVERSITA' EMILIA OCCIDENTALE**

*Sede Legale c/o Unione Montana Appennino Parma Est
Piazza Ferrari 5 – 43013 Langhirano (PR)*

AREA LAVORI PUBBLICI, PIANIFICAZIONE TERRITORIALE,
AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI E URBANISTICHE



**ENTE di GESTIONE per i PARCHI e la
BIODIVERSITA' EMILIA OCCIDENTALE**

Sede Legale c/o Unione Montana Appennino Parma Est
Piazza Ferrari 5 – 43013 Langhirano (PR)

AREA LAVORI PUBBLICI, PIANIFICAZIONE TERRITORIALE,
AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI E URBANISTICHE

DETERMINAZIONE N. 618 DEL 11/09/2017

OGGETTO: RISERVA TORRILE TRECASALI. Pratica Suap Colorno (Rif.prot.4904 del 27/05/2015) -Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) Soc. Agr. Bosco Vescovado. Integrazione del parere sulla valutazione di incidenza espresso con det. 534 del 28/07/2017.

IL RESPONSABILE D'AREA DR.MICHELE ZANELLI

VISTI

- la L. 394/91 "Legge quadro sulle aree protette";
- la L.R. 6/2005 "Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle Aree naturali protette e dei siti della Rete Natura 2000" e s.m.i.;
- la L.R. n. 7/2004 "Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi regionali";
- la L.R. n. 24 del 23/12/2011 "Riorganizzazione del sistema regionale delle aree protette e dei siti della Rete Natura 2000 e istituzione del Parco regionale dello Stirone e del Piacenziano";
- la Deliberazione dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna n. 9 del 20.07.2010 con cui è stata istituita la Riserva di Torrile Trecasali;
- la delibera di G.R. n. 343/2010 "Direttiva relativa alle modalità specifiche e agli aspetti procedurali del rilascio del nulla-osta da parte degli enti di gestione delle aree protette (artt.40 e 49 della L.R. 6/2005)";
- la Delibera della Giunta Regionale dell'Emilia-Romagna n. 1191 del 30.07.2007 "Approvazione Direttiva contenente i criteri di indirizzo per l'individuazione, la conservazione, la gestione ed il monitoraggio dei SIC e delle ZPS nonché le Linee Guida per l'effettuazione della Valutazione d'Incidenza ai sensi dell'art.2 comma 2 della L.R. n. 7/04";
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1419 del 07.10.2013 "Misure generali di conservazione dei siti natura 2000. Recepimento DM n.184/07 'Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS)";
- La deliberazione di Comitato Esecutivo n.° 101/2013 "Approvazione delle Misure Specifiche di Conservazione e del Piano di Gestione del sito";
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 359 del 24.03.2014 "Approvazione delle osservazioni regionali alle Misure Specifiche di Conservazione e ai Piani di Gestione adottati dagli Enti Gestori dei Siti Natura 2000 ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge regionale 7/04";
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 667 del 18.05.2009 "Disciplinare tecnico per la manutenzione ordinaria dei corsi d'acqua naturali ed artificiali e delle opere di difesa della costa nei siti della Rete Natura 2000 (SIC e ZPS);
- le Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale, approvate con la deliberazione della Giunta Regionale n.182 in data 31.05.1995, ratificata dal Consiglio Regionale con proprio atto n. 2354 in data 01.03.1995.
- il "Regolamento relativo alle richieste di interventi edilizi, urbanistici nell'Ente di gestione per i parchi e per la biodiversità Emilia Occidentale determinazione contribuzione a carico degli utenti e modalità di presentazione" approvato con delibera di Comitato Esecutivo n.° 3 del 25/01/2013;
- Vista la determina n. 41 del 01/02/2017 di nomina delle posizioni organizzative 2017 del Direttore Generale dell'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Occidentale;
- l'art. 107 commi 1, 2, 3 e 108 comma 2 del TUEL;
- l'art. 4 del dlgs. 31 marzo 2001 n. 165;
- la documentazione tecnica inviata dallo Sportello Unico Attività Produttive di Colorno, trasmessa all'Ente di Gestione al prot. 2417 del 19/04/2016 successivamente integrata Prot. 6437 del 22.12.2016, relativa alla pratica SUAP rif. Prot. 4904/2015, A.U.A. della Soc. Agr. Bosco Vescovado Loc. Sanguigna 142, Colorno;
- il pagamento delle spese di istruttoria, prot. n. 2331/2017;

- la comunicazione di parziale diniego del Nulla Osta trasmessa al SUAP di Colorno e all'Azienda Agr. Bosco Vescovado con nota prot. n. 2052 del 22/03/2017;
- le conseguenti modifiche e integrazioni apportate al progetto e trasmesse dall'azienda con prot. 3789 e 3808 del 3.07.2017;
- il parere sulla valutazione di incidenza rilasciato dall'ente di Gestione per i Parchi e la biodiversità Emilia Occidentale con det. N. 534 del 28/07/2017;
- la richiesta di integrazioni di ARPAE 2016/7314 acquisita al prot. 4531 del 30.08.2017 dell'Ente Parchi;

PREMESSO

- che ai sensi della deliberazione di G.R. n. 1191 del 30/07/2007 "Approvazione direttiva contenente i criteri di indirizzo per l'individuazione, la conservazione, la gestione ed il monitoraggio dei SIC e delle ZPS, nonché le linee guida per l'effettuazione della valutazione di incidenza, ai sensi della L.R. n. 7/04 la Valutazione di Incidenza per interventi e progetti relativi ad aree poste all'interno del SIC/ZPS e parzialmente all'interno del perimetro della Riserva compete all'ente che approva il progetto, previa acquisizione del parere dell'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Occidentale;
- che è possibile svolgere attività di utilizzazione agronomica delle deiezioni zootecniche sui terreni all'interno del SIC/ZPS IT 4020017 rispettando le seguenti condizioni:
 - o l'attività dovrà attenersi alle disposizioni e prescrizioni della DGR 1419/2013 e suoi Allegati;
 - o l'attività dovrà attenersi alle disposizioni e prescrizioni delle Misure Specifiche di Conservazione approvate con DGR n. 359/2014;
 - o l'attività dovrà attenersi alle indicazioni riportate sulla Tav. 8 Spandimenti zootecnici allegata alle Misure specifiche di Conservazione;
 - o è vietato l'utilizzo, per le suddette attività, di ogni area identificata come habitat di interesse comunitario;


RITENUTO

- per i motivi esposti sopra di esprimere ai sensi della DGR 1191/2007 parere di incidenza negativa non significativa relativa attività di utilizzazione agronomica delle deiezioni zootecniche sui terreni all'interno del SIC/ZPS IT 4020017;
- di provvedere in merito, per propria competenza;

DETERMINA

- di integrare il parere rilasciato con det. 534 del 28/07/2017 esprimendo, ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n. 1191/2007, valutazione di incidenza negativa non significativa per l'attività di utilizzazione agronomica sui terreni all'interno del SIC/ZPS IT4020017 "Aree delle risorgive di Viarolo, Bacini di Torrile, Fascia golenale del Po", delle deiezioni zootecniche derivanti dall'allevamento della Soc. Agr. Bosco Vescovado Loc. Sanguigna 142, Colorno, rispettando le seguenti condizioni:
 - o l'attività dovrà attenersi alle disposizioni e prescrizioni della DGR 1419/2013 e suoi Allegati;
 - o l'attività dovrà attenersi alle disposizioni e prescrizioni delle Misure Specifiche di Conservazione approvate con DGR n. 359/2014;
 - o l'attività dovrà attenersi alle indicazioni riportate sulla Tav. 8 Spandimenti zootecnici allegata alle Misure specifiche di Conservazione;
 - o è vietato l'utilizzo, per le suddette attività, di ogni area identificata come habitat di interesse comunitario;

**PARCHI
DEL
DUCATO**



**ENTE di GESTIONE per i PARCHI e la
BIODIVERSITA' EMILIA OCCIDENTALE**

*Sede Legale c/o Unione Montana Appennino Parma Est
Piazza Ferrari 5 – 43013 Langhirano (PR)*

AREA LAVORI PUBBLICI, PIANIFICAZIONE TERRITORIALE,
AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI E URBANISTICHE

- di dare atto che la presente determina:
 - va inserita nel registro delle determinazioni;
 - va trasmessa al SUE del Comune di Torrile;
 - va trasmessa all'Area Vigilanza e all'Area Conservazione dell'Ente;
 - va pubblicata per estratto ai sensi della L. 394/91 art. 13, per la durata di 7 giorni nell'albo del Comune di Torrile, e nell'albo dell'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Occidentale;

Il Responsabile d'Area
Dott. Michele Zanelli
*documento firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005*



Provincia di Parma
Prot. N. 37187 del 20/05/2014
Clas. 09/08/01

Sezione Provinciale di Parma
Viale Bottego, 9
43100 - Parma
Tel. 0521/976111
Fax 0521/976112
E-mail: sez@pr.arpa.emr.it

Rif. Arpa 51430 del 09/08/2012
Sin. 2691/12

Prot. n. 5445 del 20/05/2014

Servizio territoriale - sede di Parma
Viale Bottego, 9
43100 Parma
Tel. 0521 / 976111
fax 0521 /976170

Inviata Tramite PEC

Sportello Unico Imprese
Sportello "A" di Colorno

Inviata Tramite PEC

Provincia di Parma
Servizio Ambiente

Oggetto: inquinamento atmosferico D.Lgs. 152/06 – Parte Quinta.

Rif. SUI prot. n. 5851 Cat 8 Cl.8 del 31/07/2012

Ditta: Bosco Vescovado srl

Dall'esamina:

della documentazione allegata alla pratica di Sportello Unico prot. n. 5851 Cat 8 Cl.8 del 31/07/2012 pervenuta in data 09/08/2012, prot. Arpa Pg.Pr.51430, relativa alla domanda presentata per la continuazione di un'attività che non rientrava nel campo di applicazione del DPR 203/88 per le emissioni in atmosfera ma che rientra nel campo di applicazione del D.Lgs 152/06 s.m.i (art. 281, D.Lgs. 152/2006 Parte Quinta) dalla Ditta Bosco Vescovado srl sita in loc. Sanguigna n. 142 Comune di Colorno;

- dalle successive integrazioni pervenute in data 29/01/2013 Prot. ARPA 957;

visto il verbale del Consiglio Provinciale atto n.10/2014 del 24/02/2014

considerato che:

- 1) risultano soddisfatte le condizioni di ammissibilità relativamente alla conformità e completezza della domanda;
- 1) l'attività esercitata all'intero stabilimento consiste in allevamento di bovini da latte con una potenzialità dichiarata pari a 2142 animali;
- 2) caratteristiche stabilimento:

Tipo di stabulazione
Libera con cuccette groppa a groppa Con paglia
Libera su lettiera inclinata
Libera con paglia totale fessurato
Stoccaggi

Deposito degli effluenti scoperto con separatore solido-liquido e successivo utilizzo degli effluenti per l'alimentazione di un impianto a biogas	
Emissioni in atmosfera	
E1÷E15 silos per mangimi	-
E18 boiler a gasolio pot. 104,65 Kw a servizio della sala mungitura	Emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico ma soggetti al rispetto dei limiti previsti nel "Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell'Aria" approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 29 del 28/03/2007 e al rispetto dei limiti previsti nella Delibera della Giunta Regionale 22/11/2010 n. 1769, ai sensi dell'art. 272 comma 1 e dell'art. 271 comma 3 del D.L.gs 152/06 smi
E19 boiler a gasolio di Pot pari a 63 Kw a servizio della sala mungitura	
E17 boiler a gasolio di pot. pari a 50 Kw a servizio della sala mungitura (edificio F)	
E20 caldaia a gasolio di pot. pari a 21 Kw ad uso civile	Emissioni soggette al Titolo II Parte Quinta del D.L.gs 152/06 smi
E21 cogeneratore a biogas di potenzialità pari a 370 Kw	Emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico ma soggetta "Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell'Aria" approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 29 del 28/03/2007 e al rispetto dei limiti previsti nella Delibera della Giunta Regionale 22/11/2010 n. 1769, ai sensi dell'art. 272 comma 1 e dell'art. 271 comma 3 del D.L.gs 152/06 smi
E22 gruppo elettrogeno di emergenza con potenzialità pari a 300 Kw	Emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico e non soggette al rispetto dei limiti di emissione ai sensi dell'art. 272 comma 1 e dell'art. 271 comma 3 del D.L.gs 152/06 smi

- 3) sono state individuate e quantificate, per ogni fase dell'allevamento, prodotti in ingresso e/o le sostanze con particolare riferimento alla valutazione, natura e quantità degli inquinanti emessi in fase aerea e cioè a quelle che danno origine ad emissioni;
- 4) viene dichiarato che l'essiccatoio non è attivo;
- 5) è stato verificato che le sostanze presenti e/o stoccate relative allo stabilimento non siano soggette a quanto previsto dal DLgs 334/99e s.m.i. e non sono fra quelle considerate dalla Legge 28 dicembre 1993 n. 549 come pure i combustibili sono conformi al D.Lgs. 152/2006;

6) è stato verificato che le emissioni rispettano anche quanto stabilito dal “Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell’Aria” approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 29 del 28/03/2007;

a parere dello Scrivente Servizio si ritiene che:

la Ditta Società agricola Bosco Vescovado con sede legale e stabilimento in loc. Sanguigna n. 142 Comune di Colorno, possa essere autorizzata dalla Provincia di Parma ai sensi dell’art. 269 del D.Lgs. 152/06 alle emissioni in atmosfera derivanti dall’attività di “allevamento bestiame da latte” subordinandola, oltre che al rispetto di tutti i valori minimi di emissione stabiliti direttamente dalla normativa statale o regionale, emanati rispettivamente ai sensi dell’art. 271, commi 1), 2), 3), 4), 5) del D.Lgs. 152/06, anche alle seguenti disposizioni:

Emissioni in atmosfera	
Numero emissione	Limiti di emissione
E1÷E15	-
E18 E19 E17	Ossidi di azoto (espressi come NO ₂) 500 mg/Nm ³ Ossido di carbonio 200 mg/Nm ³ Ossidi di zolfo 170 mg/Nm ³ Materiale particellare 100 mg/Nm ³ I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono ad un tenore di ossigeno negli effluenti gassosi secchi del 3% normalizzati a 273K 101,3 Kpa.
E20	-
E21	Polveri 10g/Nm ³

	Composti Organici Volatili (C-organico totale) escluso metano	150mg/Nm ³
	Ossidi di azoto e ammoniaca** (espressi come NO ₂) * in presenza di impianti di abbattimento che ne producono	450 mg/Nm ³
	Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	350 mg/Nm ³
	Monossido di carbonio	500 mg/Nm ³
	Composti inorganici del cloro sotto forma di gas e vapori espressi come HCl)	10 mg/Nm ³
<p>I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono ad un tenore di ossigeno negli effluenti gassosi secchi del 5% normalizzati a 273 K e 101.3 kPa, in condizioni operative di motore accelerato a 1500 giri/minuto in condizioni termiche ed a generatore disinserito od a una tensione di 380 V e zero Ampere erogati a regime. Durante le analisi per la verifica dei limiti sopra riportati, in alternativa alle condizioni sopra specificate, potranno essere annotate le condizioni di marcia dell'impianto.</p>		
E22		

Inoltre:

- dovrà essere prevista una frequente aggiunta di paglia pulita per la stabulazione su lettiera al fine di mantenere palabile ed asciutta la lettiera ;
- La riduzione e il contenimento delle emissioni in atmosfera con specifico riguardo alla formazione ed alla diffusione degli odori, è garantito dal gestore mettendo in atto e rispettando le buone pratiche gestionali delle tecniche utilizzate nell'impianto autorizzato e provvedendo ai conseguenti rilevamenti e registrazioni nel piano di monitoraggio e controllo.

Buone pratiche di allevamento:

- Programmi di informazione e formazione del personale;
- Predisposizione di una procedura di emergenza nel caso di emissioni non previste e incidenti. Tale procedura dovrà contenere una planimetria aggiornata della rete fognaria e punti di erogazione idrica, descrizione dettagliata di tutte le attrezzature che possono far fronte a problemi di tipo ambientale (dispositivi per bloccarlo sversamento di liquami o

combustibili) elencazione dei provvedimenti da prendere nel caso di perdite dagli stoccaggi ecc.;

- Programma di manutenzione ordinaria e straordinaria per assicurarsi che tutte le strutture siano sempre in buono stato. Si dovrà essere eseguire una regolare manutenzione delle pompe per i liquami, miscelatori, separatori dispositivi per lo spandimento. I bacini di accumulo dovrebbero essere regolarmente ispezionati e svuotati completamente almeno una volta all'anno;
- Addestramento del personale ad eseguire le manutenzioni ordinarie e le misure in caso di incidente;
- Le zone intorno agli edifici devono essere mantenute pulite da materiali a rischio di emissione di polveri.
- Durante le operazioni di movimentazione dei mangimi e carico dei silos dovranno essere utilizzate degli accorgimenti tecnici atti a evitare o minimizzare le emissioni di polveri in aria e quali idonee altezze di caduta, basse velocità, utilizzo di carenature rimovibili attorno al punto di scarico ecc..
- Lo stoccaggio dei liquami senza una copertura fissa, deve essere effettuato minimizzando la frequenza delle movimentazioni del liquame e introducendo i liquami al di sotto del pelo libero della superficie..

Requisiti in materia di registrazione e monitoraggio

Devono essere registrati quale parte del Piano aziendale di monitoraggio e autocontrollo :

- gli interventi di manutenzione straordinaria aventi rilevanza su qualità ed entità delle emissioni;
- gli interventi di riparazione e di ripristino di anomalie e malfunzionamenti aventi rilevanza sulla quantità e qualità delle emissioni;
- gli interventi effettuati per minimizzare le emissioni in atmosfera dai ricoveri.

Le registrazioni devono essere conservate per un periodo pari alla durata dell'autorizzazione e trasmesse all'Autorità competente in caso di richiesta espressa.

Per tali registrazioni potrà essere utilizzato anche il registro previsto per l'utilizzazione del liquame.

Requisiti in materia di comunicazione con l'Autorità competente:

Il gestore è tenuto a comunicare, preventivamente, all'Autorità competente e all'ente di controllo, gli incrementi della capacità massima dell'allevamento e le modifiche di tipologia di allevamenti e tutto quanto possa avere influenza su entità e tipo di emissioni.

Prescrizioni e considerazioni di carattere generale:

- il biogas dovrà essere conforme a quanto disposto dall'Allegato X alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. ed esente da condensa e residui solidi;
- le emissioni del motore cogenerativo dovranno rispettare i limiti di emissione sopra riportati;
- sia effettuato un controllo con frequenza almeno annuale delle emissioni del cogeneratore;

- la data, l'orario, i risultati delle misure e le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi dovranno essere annotati su apposito registro tenuto a disposizione delle Autorità di controllo. Il registro dovrà essere compilato in ogni sua parte e le stesse informazioni dovranno essere riportate sui certificati analitici relativi ai controlli effettuati alle emissioni. Il Gestore dell'impianto dovrà trasmettere inoltre alla Provincia di Parma competente e ad Arpa i dati annuali relativi alle emissioni;
- dovranno essere adottati gli accorgimenti tecnici e/o gestionali, specificati nei "CRITERI TECNICI PER LA MITIGAZIONE DEGLI IMPATTI AMBIENTALI NELLA PROGETTAZIONE E GESTIONE DEGLI IMPIANTI BIOGAS" riguardanti la formazione di emissioni diffuse ed in particolare quelle odorigene, ed il monitoraggio dell'impianto;
- i quantitativi annuali di liquame e biomassa alimentati al digestore, l'energia elettrica prodotta, la frequenza di sostituzione/manutenzione degli eventuali sistemi di abbattimento e gli eventi di entrata in funzione degli apparati di emergenza devono essere annotati, con frequenza annuale, su apposito registro.

Il Tecnico Incaricato
Marconi Cristina

Il Responsabile del Servizio
Dott. Paolo Maroli

Documento firmato digitalmente

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.